

FOGLIO INFORMATIVO CESSIONE CREDITO D'IMPOSTA

Imprese operanti nel settore cinematografico - Legge "Audiovisivo" (L. 220/2016)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni

Via Niccolò Tommaseo, 7 – 35131 Padova

Tel. 049 8771111 – Fax 049 7399799

E-mail: posta@bancaetica.com – Sito Web: www.bancaetica.it

Iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al numero 5399 - Codice ABI 05018

Codice Fiscale e Numero Iscrizione al Registro delle Imprese di Padova: 02622940233

Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia S.p.A.

Principi e Finalità

Banca Etica ispira tutta la sua attività operativa e culturale ai principi della Finanza Etica. "(...) La Società si propone di gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene comune della collettività. Attraverso gli strumenti dell'attività creditizia, la Società indirizza la raccolta ad attività socioeconomiche finalizzate all'utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo – in particolare mediante le organizzazioni non profit - le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate. Inoltre sarà riservata particolare attenzione al sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e/o imprenditoriale di donne e giovani anche attraverso interventi di microcredito e microfinanza. Saranno comunque esclusi i rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona. La Società svolge una funzione educativa nei confronti del risparmiatore e del beneficiario del credito, responsabilizzando il primo a conoscere la destinazione e le modalità di impiego del suo denaro e stimolando il secondo a sviluppare con responsabilità progettuale la sua autonomia e capacità imprenditoriale."

(Estratto dall'art. 5 dello Statuto di Banca Etica)

Da compilare solo in caso di "OFFERTA FUORI SEDE"

Identificazione del soggetto che entra in contatto con il cliente

Offerta fuori sede tramite Sig./Sig.ra _____

Con la qualifica di: _____

Iscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari con provvedimento n. _____

del _____ Indirizzo: _____

Telefono: _____ E-mail: _____

COS'E' IL CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE DEL SETTORE CINEMATOGRAFICO

La Legge 14 novembre 2016, n. 220 (nota anche come "Legge audiovisivo"), ha ridefinito gli incentivi e le agevolazioni fiscali a sostegno del settore cinematografico e audiovisivo, rafforzando la disciplina del Tax credit ed istituendo un piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico.

Successivamente, con due distinti decreti del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, entrambi datati 15 marzo 2018, sono state definite le modalità applicative dei benefici fiscali previsti per il settore.

Si tratta in particolare dei seguenti crediti di imposta:

- credito d'imposta per le imprese di produzione (art. 15);
- credito d'imposta per le imprese di distribuzione (art. 16);

- credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione (art. 17);
- credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica (art. 18);
- credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi (art.19);
- credito d'imposta per imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo (art.20).

Riconoscimento del credito d'imposta

Al fine di ottenere il riconoscimento del credito d'imposta, il soggetto interessato deve presentare alla Direzione Generale Cinema presso il MI-BACT ("DG Cinema") una richiesta preventiva redatta su modelli predisposti dalla medesima DG Cinema e contenente gli elementi tassativamente indicati dalla norma a seconda della tipologia del credito di imposta di cui si intende beneficiare.

L'impresa interessata a richiedere il riconoscimento del credito dovrà presentare alla DG Cinema, in sede di richiesta preventiva, il "piano di utilizzo" del credito, ossia l'analitica indicazione dell'utilizzo atteso del credito d'imposta teorico spettante nell'esercizio finanziario di riconoscimento dello stesso e negli esercizi successivi, nei termini previsti dalla normativa per i diversi operatori.

Entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta, la DG Cinema comunica il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante, secondo gli importi e gli esercizi finanziari indicati nella richiesta. Alla richiesta preventiva deve seguire, a pena di decadenza, la richiesta definitiva alla DG Cinema.

Entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva, la DG Cinema comunica ai soggetti interessati l'importo del credito spettante definitivo, secondo gli importi e gli esercizi finanziari indicati nella richiesta.

CHE COS'E' LA CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Una delle principali novità introdotte dalla "Legge audiovisivo" è la facoltà riconosciuta in capo ai singoli beneficiari di poter cedere il credito d'imposta ai soggetti tassativamente individuati dall'art. 21, comma 4 (intermediari bancari, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale). Scopo di tale previsione è quello di riconoscere agli operatori del settore cinematografico la possibilità di ottenere un'immediata monetizzazione degli stessi crediti per la parte che non trova capienza nelle compensazioni periodiche.

I crediti d'imposta non possono essere ceduti a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla norma.

La cessione del Tax credit deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 1260 ss. c.c. e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del MIBACT e dell'effettività del diritto al credito medesimo.

Il beneficiario deve infatti richiedere alla DG Cinema l'attestazione in merito al riconoscimento e all'effettività del diritto al credito maturato alla data della richiesta medesima. L'accoglimento della richiesta definitiva del credito d'imposta da parte della DG Cinema equivale ad attestazione di effettività ai fini della cedibilità dello stesso.

Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito ceduto da parte del cessionario, il cedente è tenuto a comunicare alla DG Cinema i dati anagrafici e il codice fiscale del cessionario stesso, nonché l'importo del credito ceduto.

Al termine della procedura, la DG Cinema comunicherà al cedente e al cessionario l'accettazione della cessione.

I soggetti cessionari possono fruire del credito ceduto esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n.241/1997, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla data di accettazione della cessione da parte della DG Cinema.

A seguito della cessione, permangono, in capo alle competenti amministrazioni, i poteri relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione di sanzioni nei confronti del cedente del credito d'imposta.

Rispetto a tale potere di controllo, l'Agenzia delle entrate, con la risposta all'istanza di consulenza giuridica n. 9 del 18 febbraio 2019, ha precisato che, in caso di cessione dei crediti, eventuali azioni di recupero potranno essere avviate sia nei confronti del soggetto cedente sia nei confronti del soggetto cessionario.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Prezzo di acquisto del credito d'imposta	100% del valore nominale del credito d'imposta maturato <i>con detrazione della commissione per la cessione del credito</i>
--	--

COMMISSIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA MATURATO

Fino a 50.000 euro	4,5% del valore nominale soci Banca Etica e associati CNA: 3,5% del valore nominale
Fino a 100.000 euro	6,5% del valore nominale soci Banca Etica e associati CNA: 5,5% del valore nominale
Oltre 100.000 euro	8,5% del valore nominale soci Banca Etica e associati CNA: 7,5% del valore nominale
Commissione minima	1.000 euro

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il recesso dal contratto di cessione potrà essere effettuato solo prima che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Niccolò Tommaseo, n. 7 – CAP 35131 – Padova; indirizzo di PEC: reclami@pec.bancaetica.it, indirizzo di posta elettronica: reclami@bancaetica.com) che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i reclami relativi ai servizi di pagamento rientranti nella disciplina del D.lgs. 11/2010 come modificato dal D.lgs. 218/2017, c.d. Direttiva PSD2, il termine per provvedere alle richieste è di 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo stesso.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini prescritti, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. *Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it*

o ad altro organismo di mediazione convenuto tra le parti.

LEGENDA

Cedente	Il titolare del Credito d'imposta ed ogni suo successore o avente causa.
Cessionario o banca	Banca Popolare Etica s.c.p.a.
Cessione	Contratto mediante il quale il Cedente trasferisce al Cessionario il Credito conseguendo il relativo Corrispettivo. La Cessione del Credito è disciplinata dagli articoli 1260 e s.s. del Codice Civile.
Corrispettivo della cessione del credito	Indica quanto dovuto dalla Banca al Cedente a titolo di corrispettivo della Cessione, determinato in misura percentuale del valore nominale del Credito ceduto.
Credito	Il credito d'imposta sorto ai sensi della normativa vigente.
Data di cessione	Data di conclusione del Contratto di Cessione.
Data di pagamento	Data di pagamento del Corrispettivo.